

A cura di Cinzia De Stefanis

# Inquadramento attività agrituristica

## La classificazione

Categoria: **Imprese**  
Sottocategoria: **Agricoltura**

L'agriturismo sta assumendo un'importanza sempre maggiore nello sviluppo rurale e nel processo di diversificazione delle attività produttive.

Il riconoscimento del ruolo multifunzionale che l'agricoltura può assumere, sta riorientando sempre di più le politiche agricole a partire da quelle della Unione Europea fino a quelle regionali.

Nonostante ci siano alcune difficoltà che devono essere superate e risolte per rendere l'agriturismo una parte attiva del comparto, la realtà mostra già tutte le potenzialità che l'agriturismo può giocare nell'integrazione dei redditi agricoli, nella salvaguardia delle produzioni tipiche e più in generale nello sviluppo rurale.

### Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>La disciplina nazionale e regionale dell'agriturismo</b> .....	2
<b>Definizione di attività agrituristiche</b> .....	3
<b>Aspetti fondamentali: prevalenza, connessione, complementarità</b> .....	4
<b>I requisiti soggettivi e oggettivi per l'apertura e svolgimento dell'attività agrituristica</b> .....	5
<b>Tipologie di azienda agrituristiche</b> .....	5
<b>Classificazione delle strutture agrituristiche</b> .....	7
<b>Classificazione delle strutture agrituristiche</b> .....	7
<b>Le procedure di classificazione delle aziende</b> .....	8
<b>Requisiti scelti per il sistema di classificazione delle aziende agrituristiche</b> .....	8
<b>I servizi agrituristiche e la classificazione</b> .....	9
<b>Ipotesi per la procedura di classificazione delle aziende agrituristiche</b> .....	10
<b>Riferimenti normativi</b> .....	11
<b>Allegato 1</b> .....	12
<b>L'Esperto risponde</b> .....	12

**Premessa**



L’emanazione della **legge sull’agriturismo 20 febbraio 2006, n. 96** ha accentuato la distanza fra le imprese esclusivamente turistiche e le imprese agrituristiche per una serie di profili che caratterizzano queste ultime, sebbene non manchino elementi di affinità (come l’attività di ricezione e ospitalità) e la comune collocazione nella competenza residuale delle Regioni, che hanno, sia sul turismo, sia sull’agricoltura, potestà legislativa con il solo limite del “rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” (art. 117 Cost.).



**OSSERVA** - La prima differenza riguarda la natura dell’agriturismo, fusione in un’unica entità imprenditoriale di due settori ontologicamente diversi, dei quali l’uno, l’agricoltura, assume carattere di prevalenza rispetto all’altro, il turismo, in rapporto di connessione.

Tuttavia, è proprio l’attività connessa che vale a qualificare l’agriturismo e ad attribuirgli quel carattere peculiare che lo rende distinguibile e unico nel panorama delle imprese turistiche e di quelle agricole: diverse le istituzioni governative di riferimento (Ministero delle attività produttive per il turismo, Ministero delle politiche agrarie e forestali per l’agriturismo) disuguale, in relazione ai settori di confine, la collocazione nella ripartizione della potestà legislativa.

**La disciplina nazionale e regionale dell’agriturismo**

**Normativa nazionale e regionale**



L’agriturismo è sottoposto ad una specifica disciplina giuridica, amministrativa e fiscale, che lo rende distinguibile da qualsiasi altra forma di attività turistica in ambiente rurale.

La legislazione concernente l’attività agriturbistica fa capo in larga misura ai seguenti interventi normativi:

- L. 20.02.2006, n. 96;
- Art. 5 L. 30.12.1991 n.413.

**Agricoltura o turismo**



L’emanazione della L. 20.02.2006, n. 96 ha accentuato la distanza fra le imprese turistiche e le imprese agrituristiche per una serie di profili che caratterizzano queste ultime, sebbene non manchino elementi di affinità (come l’attività di ricezione e ospitalità) e la comune collocazione nella competenza residuale delle Regioni, che hanno, sia sul turismo, sia sull’agricoltura, potestà legislativa con il solo limite del “rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” (art. 117 Cost.).

**Definizione di attività agrituristiche**



Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

**Tipologie di agriturismo**



Non esiste una azienda agrituristica "tipo".  
I modelli di aziende agrituristiche possibili sono molteplici ed anche nello stesso contesto geografico possono coesistere situazioni molto differenziate.  
Il risultato finale (l'azienda agrituristica che sorge in un determinato luogo) è il frutto della combinazione di fattori umani, aziendali, normativi e ambientali estremamente vari. Ciò nonostante è possibile definire almeno a grandi linee due modelli di massima, ai quali, con opportuni adattamenti è possibile ricondurre ogni attività agrituristica.

**Definizione di attività agrituristiche**



L'art. 2 della legge quadro nazionale 20 febbraio 2006, n. 96 traccia un ampio panorama di attività agrituristiche, con la puntualizzazione della natura agricola del reddito prodotto e della qualifica di lavoratori agricoli degli addetti (imprenditore, familiari, lavoratori dipendenti nn. 2 e 5).

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230-bis c.c., nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale.

Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il

reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

**Le altre attività considerate agrituristiche**

Rientrano fra le attività agrituristiche:

- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini (L. 27.07.1999, n. 268);
- organizzare, anche all'esterno, dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

**Aspetti fondamentali: prevalenza, connessione, complementarità**



La normativa sopra citata, specifica che l'attività agrituristica deve essere esercitata in rapporto di **connessione e complementarità** rispetto a quella agricola, che deve comunque rimanere principale.

La prevalenza sta ad indicare che l'agriturismo non può esistere se non esiste un'azienda agricola in esercizio e che le attività agrituristiche non possono prevalere sulle attività agricole.



**OSSERVA** - Il principio della connessione e complementarità implica che per le attività agrituristiche vengano utilizzate strutture ed infrastrutture in dotazione esclusiva dell'azienda agricola: fabbricati rurali, prodotti aziendali, strutture sportive, ricreative o culturali legate al mondo agricolo. Sono tollerate alcune eccezioni, entro certi limiti, purché si tratti di attività (piscina, campo da tennis) accessorie all'ospitalità e, in ogni caso, che non comportino il pagamento di un corrispettivo.

L'agriturismo può essere esercitato solo da agricoltori e l'attività agricola in senso stretto deve occupare maggior tempo di quella ricettiva.

Qualche legge regionale è ancora più restrittiva, laddove richiede che il reddito dell'attività agricola resti maggiore di quello dell'agriturismo, requisito quest'ultimo difficile da rispettare in zone particolarmente svantaggiate come quelle montane.

**I requisiti soggettivi e oggettivi per l'apertura e svolgimento dell'attività agrituristica****Requisiti soggettivi**

- Essere iscritto nel Registro delle imprese (Sezione speciale agricola);
- Essere un imprenditore agricolo individuale (con coadiuvanti familiari);
- Essere un imprenditore agricolo associato nelle seguenti forme giuridiche:
  - società di persone (S.n.c.);
  - società di capitali (S.r.l. ordinaria, S.r.l. semplificata e S.p.A.);
  - enti mutualistici (cooperative, consorzi);
  - enti non commerciali (associazioni, fondazioni).

**Requisiti oggettivi**

- Possedere un'azienda agricola in affitto, comodato, usufrutto in proprietà che permetta il rispetto del rapporto di connessione e complementarità con le normali attività agricole per:
- dare ospitalità in spazi aperti e chiusi;
  - somministrare cibi e bevande;
  - organizzare attività culturali, sportive e ricreative.

**Tipologie di azienda agrituristiche**

Non esiste una azienda agrituristica "tipo".

I modelli di aziende agrituristiche possibili sono molteplici ed anche nello stesso contesto geografico possono coesistere benissimo situazioni molto differenziate. D'altra parte non può che essere così se si tiene conto che il risultato finale (l'azienda agrituristica che sorge in un determinato luogo) è il frutto della combinazione di fattori umani, aziendali, normativi e ambientali estremamente vari.

È possibile definire almeno due modelli di massima, ai quali, con opportuni adattamenti è possibile ricondurre ogni attività agrituristica.

**Aziende agrituristiche intensive**



- aziende con superfici medio/piccole a conduzione diretta;
- prevedono un elevato impegno di manodopera per ospite e che, per questo, non necessitano in genere un numero molto alto di posti letto;
- presentano una gamma di offerta piuttosto ampia: ristorazione, servizio di pensione, affitto di camera, vendita diretta di prodotti tipici, organizzazione di attività culturali e ricreative legate all'ambiente rurale (corsi di artigianato, passeggiate a cavallo, escursioni guidate, ecc.).

**Aziende agrituristiche estensive**



- aziende di grande dimensione, condotte in economia dove l'imprenditore non risiede in azienda affidando l'attività di ospitalità rurale a uno o più salariati;
- prevedono un ridotto impegno di manodopera;
- presentano una forma di ospitalità più diffusa (affitto di appartamenti indipendenti per periodi lunghi) e le attività non sono in genere organizzate direttamente dall'azienda che si limita a dare una serie di facilitazioni.



**OSSERVA** - La distinzione tra aziende intensive ed estensive va comunque intesa in senso ampio: esistono ulteriori modalità di classificazione che fanno riferimento, ad esempio, al tipo di offerta (aziende specializzate nell'accoglienza o nella ristorazione, fattorie didattiche rivolte all'ospitalità dei bambini, ecc.).

**Classificazione delle strutture agrituristiche**



La classificazione delle strutture agrituristiche è composta da una scala che va da 1 a 5 simile a quella delle stelle per gli hotel. E' con il **decreto del 13 febbraio 2013 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2013, n. 54) che è stata introdotta in Italia per gli agriturismi una classificazione del livello della struttura in base a comfort e servizi forniti alla propria clientela: un po' come avviene con le stelle degli alberghi, sostituiti in questo caso dal simboletto del sole.

**Classificazione delle strutture agrituristiche**



<p><b>Come impostare la classificazione delle imprese agrituristiche</b></p>	<p>→</p>	<p>La classificazione delle aziende agrituristiche deve, come già avviene per la classificazione degli alberghi, dare al pubblico una "idea complessiva di massima" del livello di comfort (comodità dell'accoglienza), varietà di servizi (animazione dell'accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che ciascuna azienda è in grado di offrire, attraverso l'attribuzione di categorie, espresse da un numero variabile di simboli riportati in successione.</p>
<p><b>Facile leggibilità</b></p>	<p>→</p>	<p>Per una facile leggibilità da parte del pubblico, occorre che la classificazione delle aziende agrituristiche sia il più possibile paragonabile alla classificazione degli alberghi e dei campeggi: non necessariamente nella scelta dei requisiti, ma piuttosto nel fare in modo che i requisiti scelti rispondano efficacemente alla composizione della "soddisfazione" dell'ospite "normale".</p>
<p><b>Le cinque categorie di classificazione</b></p>	<p>→</p>	<p>Le categorie di classificazione, a nostro avviso, devono essere cinque, come avviene per le altre strutture ricettive e che, per necessaria immediata identificazione del settore agrituristico, il simbolo che esprime le categorie debba essere diverso dalle stelle, utilizzate per le altre strutture ricettive.</p>
<p><b>La procedura di classificazione delle aziende</b></p>	<p>→</p>	<p>Le Regioni, dovranno scegliere, in base a quanto previsto dalla normativa, tra due procedure di attuazione distinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'autodichiarazione;</li> <li>• la valutazione esterna.</li> </ul>

**Le procedure di classificazione delle aziende**



Le Regioni, dovranno scegliere, in base a quanto previsto dalla normativa, tra due procedure di attuazione distinte:

**l'autodichiarazione**



l'agriturismo si attribuisce la categoria di classificazione attraverso la compilazione di un modulo recante un insieme di requisiti e le necessarie istruzioni per attribuire la categoria);

**la valutazione esterna**



tramite un sopralluogo saranno le autorità competenti a rilevare i requisiti ed attribuire la categoria all'agriturismo.

**Requisiti scelti per il sistema di classificazione delle aziende agrituristiche**



I requisiti scelti per il sistema di classificazione delle aziende agrituristiche sono – per quanto possibile, obiettivamente rilevabili da chiunque (titolare dell'azienda in caso di autodichiarazione, addetto ai sopralluoghi nel caso di valutazione "esterna") – riconducibili a condizioni di contesto ambientale, comfort e servizi considerati "utili" dalla maggior parte dei potenziali utenti.



**RICORDA** - La classificazione si basa su "cosa" l'azienda offre, non su "come" lo offre. Si basa dunque su requisiti concretamente rilevabili; non può tenere conto dei comportamenti di gestione, che determinano la qualità dei servizi.

Il sistema di classificazione si esprime esclusivamente attraverso l'attribuzione della categoria.

Non sono dunque immediatamente noti all'ospite i requisiti (fattori strutturali, attrezzature accessorie, varietà di servizi, paesaggio, ecc.) in base ai quali la categoria stessa è stata attribuita. Incrociando la categoria di classificazione con l'informazione sui servizi offerti dall'azienda e sui prezzi, il pubblico potrà compiere la propria scelta con una ragionevole disponibilità di elementi significativi.

Le norme (leggi e regolamenti regionali) stabiliscono le regole di base che occorre rispettare nella prestazione di ciascun servizio agrituristico. La classificazione, dando per assoluto "a monte" il rispetto delle norme (categoria 1-simbolo), tiene conto della "consistenza" complessiva dei servizi offerti, oppure, all'interno di ciascun servizio, delle variabili quantitative (obiettivamente rilevabili), che influiscono sulla soddisfazione dell'ospite.



I cinque livelli previsti sono:

<b>1 sole</b>	→	Azienda che offre soltanto le attrezzature e i servizi minimi previsti dalla legge in condizioni di necessaria igiene e funzionalità.
<b>2 soli</b>	→	Azienda che offre, in forma semplice, attrezzature e servizi oltre il minimo previsto dalla legge in un contesto organizzativo e paesaggistico-ambientale che presenta sporadiche emergenze dalla normalità.
<b>3 soli</b>	→	Azienda "media" che offre, con alcune rifiniture organizzative o qualità strutturali, attrezzature e servizi che evidenzino anche la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, in un contesto paesaggistico-ambientale di buona qualità.
<b>4 soli</b>	→	Azienda che cura armonicamente il comfort e la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, mettendo a disposizione dell'ospite un complesso di attrezzature e servizi di livello elevato in un contesto paesaggistico-ambientale eccellente.
<b>5 soli</b>	→	Azienda che, oltre ai requisiti propri della categoria 4, presenti particolari eccellenze nella prestazione dei servizi, nelle peculiarità del contesto paesaggistico-ambientale e nella evidenza della caratterizzazione agricola e naturalistica dell'ospitalità.

### I servizi agrituristici e la classificazione

L'azienda agrituristica può offrire i seguenti servizi:

- **alloggio;**
- **campeggio;**
- **ristorazione;**
- **attività ricreative e culturali.**

Si ritiene che siano da classificare, come già avviene per altri settori dell'offerta turistica, le aziende che offrono servizio di pernottamento, con o senza la prestazione di altri servizi. Requisiti peculiari dell'agriturismo Comfort, articolazione e completezza dei servizi disegnano un sistema di requisiti sostanzialmente simile a quello previsto per le altre forme di ospitalità alberghiera. Vi sono tuttavia, nella scelta del soggiorno in un agriturismo, delle aspettative dell'ospite che sono specifiche per il settore e in quanto tali sono valorizzate in questo schema di classificazione.

### Ipotesi per la procedura di classificazione delle aziende agrituristiche

La classificazione delle aziende agrituristiche si riferisce, come peraltro previsto dalla classificazione di altri settori dell'offerta turistica, ai casi in cui è offerta possibilità di soggiorno con pernottamento (alloggio e agriturismo).

Il pernottamento, infatti, presuppone una soglia minima di permanenza sul posto e di consistenza d'uso dei servizi, tale da attribuire significato alla funzione orientativa e selettiva della classificazione.

La classificazione è articolata in cinque categorie ed evidenziata dalla esposizione al pubblico di altrettanti simboli (da stabilire in seguito) così come già avviene per la classificazione degli alberghi, dei campeggi e di altre strutture ricettive turistiche (da 1 a 5 stelle).

La **categoria di classificazione "uno"** è attribuita comunque, con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agriturbistica effettuato ai sensi di legge.

Le **categorie di classificazione dalla "due" alla "cinque"** sono attribuite sulla base della conformità delle aziende agrituristiche a diversi requisiti, che possono essere già previsti, oppure non previsti dalla legge regionale, oppure superiori ai minimi di legge, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio compreso tra 0,5 e 5.

I requisiti sono ordinati in **7 sezioni tematiche**:

1. contesto aziendale e paesaggistico;
2. requisiti generali e di gestione;
3. servizi e dotazioni degli alloggi;
4. servizi e dotazioni dell'agriturismo;
5. servizi di ristorazione e somministrazione;
6. servizi ed attività ricreative;
7. attività agricole e di produzione tipica.



**OSSERVA** - Le sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7 sono, in realtà delle sottosezioni in quanto contribuiscono, ai fini della applicazione delle soglie di punteggio per attribuire la categoria di classificazione, a comporre una sezione tematica unica definita "requisiti generali" e riguardante il contesto aziendale complessivo a prescindere dai servizi principali di accoglienza (alloggio, campeggio e ristorazione) ai quali sono riservate, rispettivamente, le sezioni tematiche 3, 4 e 5.

Per ciascuna sezione tematica sono stabiliti i punteggi minimi (somma dei punteggi dei requisiti soddisfatti dall'azienda) che consentono l'accesso alle categorie di classificazione dalla 2a alla 5a.

Alcuni requisiti, indicati come "speciali" (complessivamente 39), sono considerati particolarmente significativi ai fini della attribuzione della categoria di classificazione.

Pertanto per l'idoneità all'accesso alle categorie "quattro" e "cinque", occorre necessariamente soddisfarne un determinato numero in funzione dei servizi prestati. Un solo requisito speciale (dotazione di servizi igienici negli alloggi) deve essere comunque soddisfatto per l'accesso alle tre categorie superiori (terza, quarta e quinta).



**ATTENZIONE!** L'attribuzione all'azienda agrituristica di una determinata categoria di classificazione è determinato come segue:

- ➔ raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la categoria sommando i punteggi delle sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7 (**requisiti generali**);
- ➔ raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la categoria relativamente alle sezioni tematiche che riguardano i servizi effettivamente prestati fra quelli delle **sezioni 3 (alloggio), 4 (agricampeggio) e 5 (ristorazione)**;
- ➔ soddisfazione, per le **categorie "tre", "quattro" e "cinque"**, del requisito 3.4 (dotazione di servizi igienici negli alloggi);
- ➔ ai fini dell'accesso alle **categorie "quattro" e "cinque"**, soddisfazione del numero minimo di requisiti speciali stabilito relativamente ai requisiti generali e alle sezioni corrispondenti ai servizi effettivamente effettuati.

#### Riferimenti normativi

- L. 20.02.2006, n. 96;
- L. 30.12.1991 n. 413.

**Allegato 1****L'Esperto risponde...****Oggetto: Attività di ristorazione e agriturismo****DOMANDA**

**Il servizio di ristorazione in che rapporto è con le aziende agrituristiche**

**RISPOSTA**

L'attività di ristorazione agrituristiche è prevista dalla Legge 96/2006 all'articolo 2, comma 3, lettera b), che così la definisce: *"somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4"*.

In sostanza, il servizio di ristorazione offerto dalle aziende agrituristiche:

- realizza la connessione con l'attività agricola aziendale attraverso la somministrazione di prodotti propri, tal quali o trasformati;
- contribuisce a promuovere l'agricoltura del territorio circostante integrando i prodotti propri con prodotti di altre aziende agricole "della zona", anche questi tal quali o trasformati;
- valorizza i prodotti dell'artigianato alimentare locale basato sulla trasformazione di prodotti agricoli pure locali, completando con questi il prevalente impiego dei prodotti propri e dei prodotti delle aziende agricole "della zona". Le norme regionali stabiliscono nel dettaglio i criteri applicativi di questi principi generali, indicando, fra l'altro, le quote percentuali minime delle tre categorie di prodotti citate in precedenza, e la quota percentuale massima dei prodotti non reperibili nella zona o comunque non collegati alla produzione agricola locale.

Come precisa l'art. 2, comma 4, della Legge 96/2006, "Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne". Questo significa che per raggiungere la quota minima stabilita di prodotto proprio da impiegare nella ristorazione, l'azienda agricola può limitarsi alla produzione della "materia prima" agricola (es. uva, olive, etc.) affidando poi la trasformazione ad un



laboratorio esterno (es. produzione di vino e olio). Il riferimento, sia pure “con preferenza”, all’impiego dei prodotti DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG e Tradizionali, conferma, al di là dei vincoli di legge finalizzati a determinare la connessione di questo servizio con l’attività agricola, che il punto di forza della ristorazione agrituristica sta in un’offerta enogastronomica tipica, legata soprattutto alla tradizione della cucina contadina, anche se non esiste alcun limite di legge alla creazione di preparazioni nuove, purché realizzate nel rispetto delle norme sulla provenienza delle materie prime alimentari indicate in precedenza.

**Oggetto:** Soggetti a cui si rivolge l’attività di ristorazione agrituristica

**DOMANDA**

**La ristorazione agrituristica a chi può essere rivolta**

**RISPOSTA**

La ristorazione agrituristica può essere rivolta:

- ai soli ospiti che pernottano (alloggio, campeggio);
- agli ospiti che pernottano ed anche ad ospiti “esterni” (che, cioè, vengono in azienda soltanto per mangiare);
- solo ad ospiti esterni senza connessa prestazione del servizio di alloggio o campeggio. In nessun caso è consentito offrire ad ospiti esterni servizi ricreativi o culturali che di per sé non siano “agrituristici”, cioè connessi con l’attività agricola o la valorizzazione del territorio (es. piscina annessa al ristorante).

Dal punto di vista fiscale, l’attività di ristorazione agrituristica è soggetta alle norme generali che riguardano le attività agrituristiche.

Ad essa, come all’alloggio e al campeggio, si applica sui corrispettivi pagati dai clienti (documentati con rilascio di scontrino fiscale “parlante” o ricevuta fiscale) l’aliquota IVA del 10%. Per documentare il corretto impiego delle quote minime stabilite di prodotti propri, di prodotti provenienti da altre aziende agricole della zona e di prodotti provenienti da artigiani alimentari della zona medesima, oltre alla conservazione delle fatture dei fornitori esterni, occorre che l’azienda agricola-agrituristica documenti i cosiddetti “passaggi interni”



emettendo fattura come impresa agricola destinata alla propria impresa agrituristica (per le due imprese devono tenersi contabilità separate).